



PARCHI E FORESTE

Corso Nizza, 21 – 12100 CUNEO
 Tel. (0171)445111 – Fax (0171)698620
 Codice Fiscale e Partita IVA n.00447820044
 www.provincia.cuneo.it
 E-mail: urp@provincia.cuneo.it
 P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
 LF/ig

Medaglia d'oro al
 Valore Civile

**SETTORE
 PRESIDIO DEL
 TERRITORIO
 UFFICIO
 CACCIA,
 PESCA,**

Ai COMUNI della Provincia
 Alla QUESTURA
 AI COMANDO PROV.LE CARABINIERI
 AI COMANDO CARABINIERI FORESTALI
 AI CORPO DI POLIZIA PROV.LE FAUNISTICO-AMBIENT.
 AGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE
 Alle ASSOCIAZIONI PISCATORIE
 Alla PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOV
 Agli ORGANI di INFORMAZIONE

LORO SEDI

Oggetto: Stagione di pesca 2017. Disposizioni .

In occasione dell'apertura generale della stagione di pesca, stabilita per **domenica 26/02/2017**, si ritiene opportuno ricordare, in applicazione della L.R. n. 37. del 29.12.2006, del D.P.G.R. n. 1/R del 10/01/2012 e s.m.i, della D.G.P. n. 8 del 20/01/2009 e s.m.i., della L.R. n. 5 del 04/05/2012, della L.R. n. 8 del 7/05/2013, della L.R. n.1 del 5/02/2014 e della L.R. n.1 del 27/01/2015, che la pesca nelle acque interne della provincia di Cuneo è regolamentata dalle seguenti disposizioni:

LICENZA DI PESCA

Sono previsti i seguenti tipi di licenza di pesca:

- **Licenza di tipo "A" a scopo professionale** per chi esercita la "pesca di mestiere". Consente la pesca nelle acque della Regione Piemonte classificate "principali" mediante attrezzi di grande cattura elencati nell'allegato "D" del Regolamento Regionale 1/R/12 ed è rilasciata, previa domanda e versamenti della tassa di € 22,00 e della soprattassa di € 43,00.
- **Licenza di tipo "B" a scopo dilettantistico** per il pescatore non professionista che utilizza la canna con o senza mulinello, con uno o più ami, o la tirlindana (il cui uso **non è consentito** in provincia di Cuneo) o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. Per i residenti in Regione Piemonte costituiscono licenza di pesca le ricevute dei versamenti della tassa e soprattassa su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, codice fiscale e residenza).
 I versamenti postali da effettuare per tale licenza sono i seguenti:

N° C.C.P.	INTESTAZIONE	IMPORT O	CAUSALE
93322337	Tesoreria Regione Piemonte - Tassa pesca	€ 12,00	Licenza di pesca di tipo B - Anno 2017
102334964 8	Tesoreria Regione Piemonte - Soprattassa pesca Prov Cuneo	€ 23,00	Licenza di pesca di tipo B - Anno 2017

La licenza ha validità 365 giorni dalla data dei versamenti e deve essere accompagnata da un documento di identità valido.

- **Licenza di tipo "D"** per la pesca dilettantistica da parte di stranieri. Tale licenza è rilasciabile unicamente a cittadini stranieri. Consente l'esercizio della pesca con la canna con o senza mulinello, con uno o più ami, la tirlindana (il cui uso **non è consentito** in provincia di Cuneo) o la bilancia di lato non superiore a m 1,50. L'importo della tassa è di € 14,00 da versare sul c.c.p. n. 93322337 intestato a "Regione Piemonte - Tassa Pesca" indicando nella causale "Licenza pesca tipo D". Ha validità tre mesi dalla data di effettuazione del versamento.

I versamenti della tassa e soprattassa sulle licenze (A, B e D) possono anche essere effettuati mediante bonifico bancario o postale indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codice fiscale, i seguenti codici IBAN:

- Tassa regionale: IT62D076010100000093322337 - Causale : Tassa Pesca (anno 2017)
- Soprattassa pesca per la provincia di Cuneo: IT50K0760101000001023349648 - Causale: Soprattassa pesca (anno 2017)

I bollettini per la licenza di tipo "B" e "D" sono altresì scaricabili all'indirizzo web:

<http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-flora-fauna-caccia-pesca/pesca/licenza-pesca-anno-2017>

ESENZIONI

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tali soggetti possono esercitare la pesca con un documento che attesti il diritto all'esenzione ed un documento di identità valido.

Il Regolamento Regionale 1/R/12 precisa che l'esenzione è valida esclusivamente sul territorio piemontese. Coloro che intendono esercitare la pesca in altre regioni dovranno effettuare i versamenti della tassa e soprattassa pesca come previsto per la licenza di tipo "B".

IL PERMESSO TEMPORANEO GIORNALIERO DI PESCA

La L.R. 37/06 consente al pescatore occasionale di esercitare l'attività alienica in Piemonte con un permesso giornaliero di pesca. Il permesso, rilasciato dalle province, è valido esclusivamente per una sola giornata e nei corsi d'acqua liberi della provincia che lo rilascia, fermo restando l'obbligo del pagamento degli ulteriori oneri nelle acque soggette a gestione regolamentata (D.D.E. Provincia di Cuneo, F.I.P.S.A.S., Pescambiente, riserve private ecc....).

Per la provincia di Cuneo il permesso giornaliero di pesca, del costo di € 5, può essere ottenuto:

- Effettuando il versamento di € 5 sul c.c.p. n. 14641120 intestato a "Provincia di Cuneo - Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria" indicando nella causale del versamento "Permesso di pesca giornaliero per il giorno__ mese__ 2017"
- Acquistando il permesso giornaliero cartaceo del costo di € 5 presso i concessionari/proprietari di riserve di pesca, enti vari, negozi di articoli sportivi o altri esercizi commerciali.

I permessi giornalieri, debitamente compilati in ogni loro parte, dovranno essere esibiti agli organi di controllo unitamente ad un documento di identità valido.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Ai sensi del Regolamento Regionale Pesca n. 1/R/2012 e della D.D. n. 706/2012, le acque pubbliche della provincia si suddividono in:

Principali: Fiume Tanaro, dalla confluenza con il Torrente Stura nel comune di Cherasco sino al confine con la provincia di Asti;

Secondarie ciprinicole:

- F. Po: dalla confluenza del T. Bronda (S. Firmino) a valle;
- T. Varaita: dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle;
- F. Stura di Demonte. dal ponte della S.P. Fossano-Salmour (ponte di S. Lazzaro) a valle;
- T. Mondalavia: dal ponte della S.P. Benevagienna-Carrù a valle;
- T. Pesio: dal ponte dell'autostrada TO-SV a valle;
- F. Tanaro: dal ponte in Ceva della S.S. 28 a valle;
- T. Maira: dal ponte della S.P. Saluzzo-Savigliano fino alla confluenza con il Mellea e dal ponte della ferrovia (dismesso) in comune di Cavallermaggiore a valle;
- Tutte le acque scorrenti nei comuni di Bra, Sommaria Bosco, Sanfrè, Roddi, Cherasco, Narzole e Fraz. Cinzano di S. Vittoria d'Alba, Fraz. Gallo di Alba, Fraz. Pollenzo di Bra;

Secondarie salmonicole: tutte le restanti acque montane e di pianura in cui il patrimonio ittico richiede particolare tutela, con riferimento alle acque popolate da salmonidi e timallidi.

ATTREZZI DI PESCA CONSENTITI

Nelle acque principali sono consentiti i seguenti attrezzi:

a) Pesca professionale: consentiti gli attrezzi di grande cattura indicati nel Regolamento Reg. n. 1/R/2012;

b) Pesca dilettantistica: consentito l'uso personale di:

1. un massimo di due canne, con o senza mulinello con lenza armata di un massimo di cinque ami con esche naturali o con cinque esche artificiali, da usarsi nello spazio di m 3;
2. una bilancia (si veda il "Regolamento pesca con la bilancia").

E' vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.

Nelle acque secondarie ciprinicole sono consentiti i seguenti attrezzi:

a) Pesca professionale: **non consentita**;

b) Pesca dilettantistica: consentito l'uso personale di:

1. un massimo di due canne, con o senza mulinello con lenza armata di un massimo di cinque ami con esche naturali o con cinque esche artificiali, da usarsi nello spazio di 3 metri;
2. una bilancia (si veda il "Regolamento pesca con la bilancia").

E' vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.

Nelle acque secondarie salmonicole sono consentiti i seguenti attrezzi:

a) Pesca professionale: **non consentita**;

b) Pesca dilettantistica: è ammesso l'uso di una sola canna per pescatore armata di:

- 1) un amo con esche naturali;
- 2) quattro mosche artificiali galleggianti;
- 3) un'altra esca artificiale.

In queste acque è vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso come esca della larva di mosca carnaria e di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di animali e del sangue comunque preparato o diluito. E' inoltre vietato il sistema di pesca con l'uso di insetti artificiali con zavorra affondante e terminale radente il fondo.

PERIODI CONSENTITI

La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto, fatta eccezione per la pesca notturna alla carpa nelle acque principali e secondarie ciprinicole sottoposte a diritti esclusivi di pesca secondo i regolamenti vigenti nei singoli tratti.

La pesca nelle acque secondarie salmonicole è consentita tutti i giorni dall'alba di domenica 26 febbraio 2017 al tramonto di domenica 1 ottobre 2017, fatta eccezione per i laghi e bacini montani al di sopra dei 1.000 m. s.l.m., nei quali l'apertura decorre dall'alba di domenica 4 giugno 2017. Nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca gestiti direttamente dalla Provincia, la pesca è vietata nei giorni di martedì e mercoledì non festivi, fatta eccezione per i Laghi Blu (apertura domenica 4 giugno 2017) e le zone "no kill", appositamente istituite, nelle quali la pesca, all'interno dei periodi di cui sopra, è consentita tutti i giorni.

La pesca al temolo è vietata, su tutto il territorio della provincia fino al 31/12/2018.

La pesca all'anquilla è vietata, su tutto il territorio regionale, sino all'approvazione di un piano di gestione regionale ai sensi del Reg. CE 1100/2007.

Ai fini della salvaguardia della fauna ittica, durante i periodi di riproduzione per le varie specie ittiche, sono previsti, sul territorio della provincia di Cuneo, periodi di divieto di pesca come risulta dal seguente prospetto:

SPECIE

AGONE
ALBORELLA
BARBO
BARBO CANINO
BONDELLA
CARPA
CAVEDANO
COREGONE
LUCCIO
PESCE PERSICO REALE
SAVETTA
TINCA
TROTE E SALMERINI

PERIODI DI DIVIETO

Dal 15 maggio al 15 giugno
Dal 15 maggio al 15 giugno
Dal 1 giugno al 30 giugno
Dal 1 giugno al 30 giugno
Dal 15 dicembre al 15 gennaio
Dal 1 giugno al 30 giugno
Dal 1 giugno al 30 giugno
Dal 15 dicembre al 15 gennaio
Dal 1 febbraio al 31 marzo
Dal 25 aprile al 31 maggio
Dal 15 maggio al 15 giugno
Dal 1 giugno al 30 giugno
Dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo, ad eccezione della trota iridea nelle acque principali e secondarie ciprinicole in occasione di gare autorizzate di pesca.

In tutte le acque regionali è sempre vietata la pesca alla lampreda padana, allo storione comune, allo storione cobice, al cobite mascherato ed al gambero di fiume autoctono.

PESCA NEI LAGHI ALPINI

La pesca nei laghi alpini ed in tutti i bacini artificiali idroelettrici situati al di sopra dei 1.000 m. di altitudine è consentita dall'alba di domenica 4 giugno 2017 sino al tramonto di domenica 1 ottobre 2017, salvo non risultino ancora coperti di ghiaccio. E' fatta eccezione per i bacini artificiali idroelettrici soggetti a diritti esclusivi di pesca in cui è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio, purché non siano ancora, per la maggior parte, coperti di ghiaccio.

PESCA CON LA BILANCIA

La pesca con la bilancia, ai sensi della D.D. 706/2012, è regolamentata come segue:

- 1) Il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a m 1,50;
- 2) Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15 da misurarsi in conformità all'art. 10 del Regolamento Regionale n. 6/R;
- 3) La rete deve essere montata su pertica di lunghezza non superiore a m 5 con corda non inferiore a m 2 legata fissa in punta della pertica. Non sono ammessi mezzi sussidiari di sollevamento (carrucole, anelli, corde aggiuntive);
- 4) L'uso della bilancia è consentito esclusivamente dalla sponda e greto a piede asciutto. La distanza fra due bilance in esercizio non può essere inferiore a m 20. La pesca con la bilancia non è consentita a distanza inferiore a m 30 da altro pescatore che esercita la pesca con la canna, da scale di rimonta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti;
- 5) La pesca con la bilancia è consentita, ad esclusione dei tratti a gestione diretta della Provincia ove è sempre vietata, esclusivamente nei seguenti corsi d'acqua:
 - **F. Tanaro:** dallo sbocco del T. Pesio nel Tanaro a valle fino al confine con la Prov. di Asti;
 - **F. Stura:** dal ponte di S. Lazzaro (Prov.le Fossano-Salmour) fino alla confluenza con il Tanaro;
 - **T. Maira:** dal ponte della S.P. Saluzzo Savigliano fino alla confluenza con il Mellea e dal ponte della ferrovia (dismesso) in Comune di Cavallermaggiore a valle;
 - **T. Varaita:** dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle fino alla confluenza nel F. Po;
 - **F. Po:** dal Ponte dei 'Pesci vivi' (S.P. n. 589) a valle sino al confine con la Provincia di Torino.
- 6) La pesca con la bilancia è sempre vietata dal 1° Aprile al 31 Agosto, fatta eccezione per il tratto del F. Tanaro dal ponte S.P. Cherasco-La Morra a valle fino al confine con la provincia di Asti ove la stessa è vietata dal 1° Aprile al 15 Luglio.

Per le violazioni alle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 26 della L.R. 37/2006.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

In tutte le acque della provincia di Cuneo sono state determinate le seguenti misure minime per trattenere il pescato:

<u>SPECIE</u>	<u>MISURA</u>
AGONE	cm 15
BONDELLA	cm 30
BARBO	cm 25
CARPA	cm 35
COREGONE	cm 35
LUCCIO	cm 60
PERSICO REALE	cm 18
PIGO	cm 20
SALMERINO ALPINO	cm 22
TINCA	cm 25
TROTA FARIO	cm 22
TROTA IRIDEA	cm 20
TROTA MARMORATA E SUOI IBRIDI	cm 35

La lunghezza è misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Secondo quanto disposto dalla D.D. n. 706 del 15/02/2012, in tutte le acque pubbliche della Provincia di Cuneo ogni pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di 10 capi di salmonidi, di cui non più otto capi di specie pregiate: trota fario, salmerino alpino e trota marmorata e suoi ibridi (per quest'ultima specie il limite è di due capi giornalieri). Non si può inoltre pescare più di un luccio, tre tinche, tre savette e 10 persico reale. Il quantitativo complessivo giornaliero massimo pescabile è 5 kg. e dal peso del pescato viene detratto il pesce più pesante.

Al raggiungimento di uno dei limiti previsti di pescato trattenuto è comunque fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

Non vi sono limiti di peso o numero per i pesci alloctoni di cui all'allegato C del Reg. Reg.le Pesca n. 1/R/2012.

Per quanto riguarda i limiti di cattura nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca gestiti direttamente dalla Provincia, si rimanda al relativo Regolamento allegato alla D.G.P. n. 58 del 24/02/2009 e s.m.i..

ZONE DI RIPOPOLAMENTO ITTICO

L'elenco delle zone di protezione per ripopolamento ittico, in cui vige il divieto di pesca assoluto è consultabile all'indirizzo web:

<http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-flora-fauna-caccia-pesca/pesca/divieti-pesca>

ZONE DI PESCA A MOSCA "NO KILL"

Le zone "No kill" sono quelle zone in cui viene effettuata esclusivamente la pesca "a mosca" con il rilascio immediato del pesce catturato. In queste zone la pesca può essere effettuata esclusivamente con mosca artificiale (sistema Inglese e Valsesiano). La lenza dovrà essere munita di una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo). Per il recupero del pescato è ammesso l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani. L'entrata in acqua va di volta in volta valutata dall'interessato, rapportandola all'ambiente in cui ci si trova ed al rispetto degli altri utenti della zona di pesca.

L'elenco delle zone di pesca "No-kill", sia in acque libere che nei D.D.E della provincia, può essere consultato alla pagina web:

<http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-flora-fauna-caccia-pesca/pesca/zone-pesca-no-kill>

DIRITTI DEMANIALI DI PESCA DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Per poter esercitare la pesca nei corsi d'acqua soggetti a Diritti Demaniali di pesca gestiti direttamente dalla Provincia di Cuneo, il pescatore dilettante, oltre ad essere munito di licenza di pesca in corso di validità, deve provvedere a versare la quota di accesso annuale. La ricevuta del versamento costituisce l'autorizzazione all'esercizio della pesca nei DDE provinciali e deve essere esibita unitamente alla licenza di pesca ed a documento di identità valido ad ogni controllo degli organi di vigilanza (Polizia locale della Provincia, Carabinieri Forestali e Guardie volontarie delle associazioni piscatorie).

Le quote di accesso per l'anno 2017 sono le seguenti:

- **tariffa "A"**, pari ad € 12,00, per la pesca in tutti i tratti soggetti a diritti demaniali esclusivi di pesca ad eccezione di quelli "No kill";
- **tariffa "B"**, pari ad € 15,00, per la pesca in tutti i tratti soggetti a diritti demaniali esclusivi di pesca compresi i tre tratti di pesca "No kill".

I versamenti hanno validità per l'anno solare nel quale sono stati effettuati e scadono il 31 dicembre di ogni anno (quindi tutti i versamenti che saranno effettuati nel corso del 2017 scadranno il 31/12/2017).

L'elenco completo dei tratti in gestione e la regolamentazione particolare sono consultabili alla pagina web:

<http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-flora-fauna-caccia-pesca/pesca/dde-pesca-provincia-cuneo>

PESCA NOTTURNA ALLA CARPA

La pesca notturna alla carpa ed a tutte le specie, di cui all'allegato "C" del Regolamento Regionale n. 1/R/12, è consentita tutto l'anno in tutte le acque principali e secondarie ciprinicole soggette a concessione, fatto salvo il periodo di divieto alla pesca alla carpa compreso tra il 1° ed il 30 giugno, così come previsto dall'allegato "B" del Regolamento medesimo.

Tale pesca rimane regolamentata secondo le previgenti norme e pertanto con gli attrezzi e le modalità seguenti:

- uso di 2 canne, con o senza mulinello e con lenza armata di un solo amo da usarsi nello spazio di m 3;
- divieto dell'uso di fonti luminose quando l'uso è diretto all'esercizio della pesca;
- divieto di detenere altre specie ittiche, ad eccezione di quelle usate come esca;
- obbligo di immediato rilascio in acqua di altre specie ittiche catturate;
- vietato il rilascio nelle acque di ogni esemplare catturato compreso nell'elenco di cui all'allegato "C" del Regolamento medesimo ed ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 1/R/12.

BACINI DI PESCA PRIVATI E LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA

A norma del Reg. Reg.le n. 1/R/2012 sono definiti bacini di pesca privati e laghetti di pesca sportiva:

- bacini artificiali, anche collegati con le acque pubbliche, ma situati all'interno di aree di proprietà privata recintate;
- laghetti, stagni od altri impianti recintati in cui la popolazione ittica è mantenuta a scopo di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali di acquacoltura.

In questa tipologia di acque la pesca è consentita senza licenza, senza limitazione di attrezzi e senza limiti di cattura. Ai fruitori degli impianti e dei bacini privati è vietato asportare prodotti vivi.

INTERVENTI A FINI GESTIONALI

L'art. 17 della L.R. 37/2006 vieta l'immissione di pesci in ambiente acquatico senza l'autorizzazione della Provincia competente per territorio. Al fine di essere autorizzati a tali immissioni, è pertanto necessario richiedere autorizzazione all'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste specificando la data, la quantità, la tipologia e la località ove verrà immessa la fauna ittica.

Si rammenta che, nelle acque interne regionali, è consentita l'immissione di fauna ittica appartenente alle specie comprese nell'allegato "B" del Regolamento Regionale Pesca, ovvero di specie autoctone individuate ai sensi del Piano Regionale e nel rispetto delle disposizioni provinciali a tutela di particolari specie ittiche.

VIGILANZA

In base all'art. 23 della L.R. 37/06, la vigilanza sulla pesca e l'accertamento delle relative infrazioni è affidata agli Agenti del Corpo di Polizia Locale Faunistico-Ambientale della Provincia di Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestali, nonché ai Carabinieri del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, nonché agli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria degli altri corpi di polizia.

La Provincia può affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti:

- a guardie volontarie, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute;
- alle guardie ecologiche volontarie di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. n. 32 del 2/11/1982.

Il contenzioso relativo alle violazioni in materia di pesca accertate nelle acque interne del territorio provinciale è svolto dalla Provincia di Cuneo. I proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati ed impiegati per interventi sulla fauna acquatica.

Per maggiori informazioni si può contattare l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste della Provincia – Corso Nizza, 21 – Cuneo (Tel. 0171-445365/445302 - Fax 0171-445745). Gli orari di sportello sono: lunedì-martedì-venerdì: ore 9-12; giovedì ore 14,30-16,30.

Sito web: <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-flora-fauna-caccia-pesca/pesca>

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dr. Luciano FANTINO